

DECRETO FISCO/ Bocciaio invece durante i lavori il tentativo di inserire il sotto costo

Iva sulle permutate, si cambia

La base imponibile è il valore previsto nel contratto

DI FRANCO RICCA

Iva sulle permutate, si cambia. Il dl n. 38/2026, approvato ieri dalla Camera, riscrive le regole introdotte dalla legge di bilancio 2026 sulla determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, che sarà costituita dal valore previsto nel contratto, fermo restando la soglia minima dei costi di riferimento "attualizzati". Bocciaio, invece, il tentativo, esperito nel corso dei lavori parlamentari, di consentire il "sotto-costo" in presenza di valide ragioni economiche, previsione che sarebbe stata di dubbia conformità unionale e di difficile applicazione pratica. Ma andiamo con ordine.

La legge di bilancio

Il comma 138 dell'art. 1 della legge 199/2025, com'è noto, ha modificato la lettera d) dell'art. 13, co. 2, del dpr 633 del 26 ottobre 1972, disponendo che la base imponibile delle operazioni permutative è costituita "dal valore dei beni e dei

servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni". È stato così sostituito il precedente criterio del valore normale, in modo da allineare la normativa nazionale a quella unionale come interpretata dalla Corte di giustizia Ue, in aderenza alla richiesta della Commissione europea. Il successivo comma 139, nella sua formulazione originaria, stabiliva che la nuova disposizione si applicasse alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, salvaguardando comunque i comportamenti adottati precedentemente (rendendo in sostanza non contestabile l'operato dei contribuenti che avevano già applicato in passato il nuovo criterio, sulla base della sovraordinata normativa Ue).

Le correzioni sulla decorrenza

Sul punto, era però sorto il problema delle operazioni permutative derivanti da contratti in corso antecedentemente

al 1° gennaio 2026, per i quali l'applicazione del nuovo criterio avrebbe interferito con gli assetti negoziali pattuiti tra le parti e basati sul precedente criterio del valore normale. Di conseguenza, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, l'art. 1, comma 1, del dl n. 38 del 27 marzo 2026 ha sostituito il predetto comma 139, stabilendo che le disposizioni del comma 138 si applicano "alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026". Il comma 2 dello stesso articolo 1, poi, oltre a riprodurre la norma di salvaguardia dei "comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026", ha esteso analogo tutela ai comportamenti "adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del presente decreto", in modo da fare salva anche l'ipotesi per certi versi opposta, ossia l'applicazione del nuovo criterio anche alle operazioni ef-

fettuate dal 1° gennaio e fino al 28 marzo 2026 in dipendenza di contratti antecedenti alla data del 1° gennaio 2026. Ha tuttavia escluso, in ogni caso, rimborsi d'imposta o rettifiche rispetto all'imposta precedentemente "liquidata".

La nuova disciplina

L'art. 1 del dl n. 38/2026 viene integralmente riformulato dalla legge di conversione, in corso di approvazione definitiva. Il nuovo testo, da un lato, al comma 3 cancella le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026, abrogando i predetti commi 138 e 139. Dall'altro, al comma 1 riscrive la disposizione dell'art. 13, comma 2, lett. d), del dpr n. 633/1972, prevedendo che la base imponibile delle operazioni permutative è costituita "dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto". Tale valore, però, in ogni caso non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle

prestazioni rese da ciascuna delle parti "determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni"; quest'ultima previsione ricalca la problematica "attualizzazione" dei costi prevista per la determinazione della base imponibile delle operazioni gratuite. Quanto ai profili temporali, il comma 2 stabilisce che la nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, facendo però salvi i comportamenti adottati in conformità al comma 138 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del dl. Fino alla stessa data, viene inoltre disposta, in relazione alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti pregressi, la salvaguardia dei comportamenti adottati in conformità alla normativa vigente al 31 dicembre 2025. In ogni caso, non sono ammessi rimborsi né variazioni dell'imposta precedentemente liquidata.

— © Riproduzione riservata —

Concordato preventivo biennale, triplice indicazione per i soci

DI GIULIANO MANDOLESI

Tripla indicazione in dichiarazione dei redditi da parte dei soci di soggetti trasparenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio '25-'26 se l'imponibile della sostitutiva applicabile sul maggior reddito concordato della società di persone o dell'associazione è superiore a 85mila euro. In questo caso i soci, pro quota, devono indicare nel rigo CP3 del quadro CP del modello redditi, l'imposta sostitutiva dovuta, l'imponibile extra soglia e la correlata extra imposta con aliquota del 43%. Questi sono gli effetti in dichiarazione dei redditi 2026, per l'anno d'imposta 2025, dalla disposizione introdotta dal decreto correttivo, il dlgs 81/2025, che prevede a partire dalle adesioni 2025 al Cpb la soglia limite di 85 mila euro su cui è applicabile l'imposta sostitutiva sul maggior reddito da concordato preventivo biennale. È opportuno ricordare che il decreto correttivo all'articolo 8 ha introdotto una limitazione all'utilizzo dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale da concordato preventivo biennale (ex art. 20-bis del dlgs 13/2024) valido solo per le adesioni al patto fiscale sottoscritte a partire dal biennio 2025-2026. Nello specifico, la tassa piatta applicabile sulla differenza tra reddito concordato ed il reddito effettivo dell'anno precedente alla sottoscrizione dell'accordo, è utilizzabile nel limite di 85.000 euro di "differenziale" tra i citati valori. Oltre tale valore, sul differenziale, vanno applicate due diverse aliquote, ovvero quella del 24% per i soggetti Ires e quella del 43% per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale nuovo meccanismo ha comportato un adeguamento del quadro CP del modello redditi, quello dove si liquida l'im-

posta sostitutiva in commento e si determina il reddito da tassare in caso di applicazione del Cpb. L'implementazione, relativamente alla dichiarazione i soci dei soggetti trasparenti, si rileva nel rigo CP3 in cui gli stessi devono indicare il codice fiscale del soggetto trasparente partecipato e l'importo della sostitutiva dovuto sul reddito imponibile soggetto alla stessa e trasmesso pro quota dal soggetto partecipato, oltre l'importo pro quota over 85 mila euro e l'imposta del 43%. Va evidenziato infatti che nella relazione illustrativa al decreto correttivo, è stato ulteriormente specificato che per i soggetti c.d. trasparenti, ovvero le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del citato limite di 85.000 euro è verificato, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati. In poche parole il valore da guardare ai fini della fruizione dell'imposta sostitutiva, è il valore totale di reddito differenziale rilevabile sul soggetto trasparente e non la quota poi trasmessa ai singoli soci. Se dunque il soggetto trasparente ha un imponibile soggetto a sostitutiva maggiore di 85mila euro, quel maggior valore pro quota deve essere indicato dai soci nel rigo CP3 in colonna 3 mentre in colonna 4 va determinata ed indicata l'imposta nella misura del 43% applicabile su tale differenziale. Va nuovamente rilevato che tale ulteriore aggravio nella compilazione del quadro CP vale unicamente nel caso citato e per coloro che hanno aderito al Cpb a partire dal 2025 mentre per i soggetti trasparenti che hanno optato per il patto fiscale nel 2024 e che vedono nel 2025 il secondo anno di concordato, il limite di 85 mila € sulla sostitutiva non si applica.

— © Riproduzione riservata —

BREVI

Ad aprile maxi-bandi Consip e Aspi trascinano la domanda di servizi tecnici a 422,5 mln (+82,5% sul primo quadrimestre 2025). Boom degli Accordi Quadro, con 273,7 mln (+562,9% su marzo, ma solo 10,1% sul primo quadrimestre 2025). Continua la flessione della progettazione esecutiva riferita agli appalti integrati, che contribuisce soltanto per 8 mln. Il valore dei servizi tecnici del primo quadrimestre (1.094 mln) è il terzo più alto della serie storica dal 2018. Sono i dati dell'Osservatorio OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura reattivi ad aprile 2026. "Positivo il ricorso agli accordi quadro ma poi la domanda potenziale deve concretizzarsi in contratti attuativi; manca sempre l'adeguamento del d.m. parametri", ha commentato Giorgio Lupoi, presidente OICE.

Al Senato la settimana dal 25 al 29 maggio è riservata alle Commissioni. Palazzo Madama è convocato il 3 giugno alle 16,30 per discutere di fine vita, consenso informato in ambito scolastico, rimpatri volontari assistiti e ratifiche.

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento "L'emersione anticipata della crisi:

ordinamenti a confronto", predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio "Insolvenza internazionale" del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. La pubblicazione ha l'obiettivo di offrire un'analisi degli strumenti di emersione anticipata della crisi d'impresa previsti in alcuni ordinamenti europei e nel Regno Unito, ponendoli a confronto con il sistema italiano delineato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Oggi alle ore 17, al Senato (sala Koch), cerimonia di premiazione della 40esima edizione del Premio Marchigiano dell'Anno, promosso dal Centro Studi Marche "G. Giunchi" - CESMA, presieduto da Umberto Antonelli. Previsti riconoscimenti anche per il "Marchigiano nel Mondo" e il "Marchigiano ad Honorem", quest'ultimo assegnato al conduttore tv Massimiliano Ossini e al giurista Gerardo Villanacci.

Nel corso della riunione tenutasi il 14 maggio 2026 Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dato semaforo verde alla nomina dell'Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino ad Avvocato generale aggiunto.

— © Riproduzione riservata —